

**Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.**

**Art. 4**

*(Consiglio di amministrazione)(1)(2)*

- 1.** Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
- 2.** Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.
- 3.** La designazione dei componenti avviene come segue:
  - a)** il Presidente è designato dalla Giunta regionale;
  - b)** un componente è designato congiuntamente dai comuni sul cui ambito insiste l'agglomerato industriale di competenza;
  - c)** un componente è designato congiuntamente dalle organizzazioni degli industriali e degli artigiani.
- 4.** In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.
- 5.** Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto.
- 6.** Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.
- 7.** Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche

amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiamo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

**8.** Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

**9.** Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

**10.** Al componente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

**11.** Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 16/2012 . Come stabilito dal comma 2 dell'art. 11 L.R. 16/2012, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 16/2012.

**2** Articolo sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 3/2015